

## STRUTTURA E IMPOSIZIONE FISCALE NELL'AGRICOLTURA IN ITALIA: QUALCHE LINEAMENTO DI SINTESI

*Prof. Dott. UGO SORBI*  
*Università Degli Studi*  
*di Parma*

### PARTE PRIMA

L'agricoltura Italiana, come quella di altri Paesi che si trovano in una una simile posizione di sviluppo, sta attraversando uno dei suoi più delicati periodi di assestamento.

Si tratta di un profondo processo di revisione: infatti, sono le strutture produttive e fondiari - ampiezza e natura della proprietà - dimensione e funzione dell'azienda, rapporti contrattuali - ad essere sottoposti ad uno sforzo complesso e vasto di ridimensionamento e di aggiornamento, sono le imprese agricole a subire sempre più l'irrinunciabile richiamo del dinamico mercato moderno, con le sue varie esigenze e necessità, ed a muoversi così lungo direttrici nuove per quanto attiene ai criteri colturali, tecnici e commerciali.

In una siffatta dinamica situazione non vi è niente di più conseguente del fatto che il sistema di tassazione in atto possa rilevarsi inadeguato, rilevando deficienze ve imperfezioni prima inesistenti o non percepite. Si tratta di un'inadeguatezza ora sentita, del resto, anche in altri settori produttivi, e sentita ancora di più dagli organi tecnici finanziari. Tanto è vero che è in atto in Italia in questo periodo un vasto movimento di idee e di proposte, alcune delle quali avviate verso il Parlamento, tendenti a semplificare tasse, imposte (e contributi), raggruppandole per quanto possibile in pochi tipi a sufficienza omogenei e a renderle sempre più aderenti alle finalità del tributo nonché all'effettivo utilizzo del servizio pubblico da parte del singolo cittadino.

\*

\*\*

1 — Ciò premesso, vediamo quali sono gli attuali lineamenti della tassazione nell'agricoltura Italiana.

Per meglio comprendere la posizione del settore tributario agricolo è opportuno rilevare che norma prevalente nella tassazione in essere in Italia è quella di graduare, per quanto possibile, il peso dei tributi, distinguendo fra vari tipi di acquisto, spesa e trasferimento della ricchezza.

Fra le imposte, poi, che colpiscono *direttamente* il reddito o il patrimonio del contribuente occorre distinguere quelle *reali* e quelle *personali*.

Le imposte *indirette*, invece, si inseriscono nei prezzi dei prodotti e così vengono pagate da chi acquista i prodotti, i capitali, i servizi di questi ultimi, oppure assorbono le rendite degli intermediari, oppure possono ricadere, in relazione alle specifiche condizioni economiche, sui venditori e sui produttori diventando imposte sulla produzione.

In Italia il sistema tributario si suddivide in due distinti settori, *quello dello Stato* (o erariale) e quello locale (a favore delle Province e dei Comuni). Siffatta suddivisione interessa così anche il settore agricolo.

\*  
\*\*

2 — Nel sistema tributario dello Stato vi sono tra le *imposte dirette ordinarie* (o permanenti) le tre fondamentali imposte *reali*:

- 1) sui redditi dei fondi rustici :
  - a) sui terreni
  - b) sui redditi agrari
- 2) sui fabbricati.
- 3) di ricchezza mobile.

Quella *sui fabbricati* non riguarda i fabbricati rurali, in quanto non hanno un proprio reddito autonomo. Ne deriva che sono esenti i fabbricati che servono:

- a) per abitazione di lavoratori manuali,
- b) per ricovero del bestiame impiegato nella coltivazione del fondo,

c) per le industrie rurali.

Condizione necessaria all'esenzione é pure che si tratti di fabbricato appartenente allo stesso proprietario dei terreni cui serve, anche se situato fuori di essi.

Per altra ragione - con carattere piuttosto personale, di esenzione di redditi minimi - furono escluse con leggi speciali dall'imposta fabbricati le case, anche situate in centri, destinate ad abitazione di contadini proprietari di esse, che ritraggano il loro reddito da lavoro manuale in terreni altrui, limitatamente alle provincie meridionali, alla Sicilia e alla Sardegna, dove il caso era fino a pochi anni fà molto diffuso, ed in parte lo è tuttora.

Occorre precisare subito che l'*imposta di ricchezza mobile* ha carattere residuale, colpendo tutti gli altri redditi, all'infuori di quelli sui fondi rustici e sui fabbricati che, per non riguardare quelli rurali, non è da noi presa in esame.

Pur essendo l'imposta di ricchezza mobile un'imposta in prevalenza reale, presenta pure qualche elemento personale.

Questa imposta ha le seguenti distinte categorie:

*Categoria A* — per redditi derivanti da solo capitale (interessi e premi dei credito),

*Categoria B* — per redditi misti di lavoro e di capitale (redditi industriali, ecc.);

*Categoria C* — per redditi vari e incerti provenienti da arti e professioni ( $C_1$ ) e per redditi provenienti da impieghi privati ( $C_2$ ),

*Categoria D* — per redditi di solo lavoro prestato in pubblici impieghi.

Le aliquote, in genere, sono decrescenti da A a D. Spiegano la decrescenza ragioni relative alla maggiore o minore certezza del reddito e alla volontà di colpire in minore misura i redditi di lavoro, una parte dei quali deve essere risparmiata per la vecchiaia, malattie, ecc.

Concorre talora anche la ragione del più o meno facile accertamento dei redditi per il quale alcuni sfuggono all'imposta assai

più facilmente di altri. Quanto ai lavoratori manuali, sono assoggettati all'imposta, con aliquota minore di tutte, gli operai addetti alle aziende pubbliche o pubblici servizi; fra gli operai di aziende private sono colpiti in Categoria C<sub>2</sub> solo quelli che abbiano stabilità di impiego e continuità di impiego è continuità di retribuzione. I più sono esenti; il che si spiega con la volontà di esentare il minimo necessario alla vita<sup>1</sup>.

Vale l'opportunità di ricordare che fino a qualche decennio fà fra le imposte dirette ordinarie vi era quella *patrimoniale* con carattere prevalentemente reale, che era in sostanza una sovrimposizione sui redditi provenienti da capitale e non da lavoro, e interessava quindi anche i fondi rustici.

\*

\*\*

3 — Fra le imposte indirette sui consumi interessano l'agricoltura particolarmente quella sul tabacco (monopolio di vendita) sullo spirito, lo zucchero, gli olii da seme (imposte di fabbricazione e dazi doganali). Queste imposte sono in sostanza prelevate:

- a) col metodo del monopolio (della produzione e vendita o solo della vendita con controllo sulla produzione),
- b) col metodo della *accisa* o imposta di fabbricazione,
- c) col metodo del dazio doganale su merce importata.

In quanto le imposte sui consumi aumentano i prezzi e restringono il consumo, esse hanno ripercussioni anche sulla produzione. Così, per fare un esempio, la produzione in Italia della bietola zuccherina potrebbe essere maggiore se non esistesse imposta di fabbricazione sullo zucchero. In certe condizioni una imposta sul consumo - p.es. quella sul vino (che di recente è stata però eliminata) può incidere anzichè sul consumatore, sul produttore, dando luogo a diminuzione del prezzo di vendita; essa diventa allora un'imposta sul reddito del produttore, con l'aggravante che colpisce il reddito lordo, non il netto.

---

1) Fra le imposte *dirette straordinarie* vi fu anche l'imposta straordinaria patrimoniale sugli immobili, collegata con l'emissione di un prestito redimibile 5 % da ammortizzare in 25 anni.

Le *tasse sullo scambio della ricchezza* sono numerose in Italia. La più importante è l'imposta generale sull'entrata, o I.G.E., che colpisce tutti i trasferimenti di merce, compreso il primo (vendita da parte del produttore) e l'ultimo (vendita dal dettagliante al consumatore) di beni immobili e da prestazione di servizi personali. Questa imposta non colpisce però le entrate derivanti da movimenti di capitale (p.es. compravendita di fondi) ed altri tipi di entrate per speciali ragioni varie.

L'aliquota per i prodotti agricoli varia dal 2,30 % al 4,50 % con valori più frequenti sul 3,70-4,00 %. Unica eccezione di rilievo è l'I.G.E. sull'olio di oliva, la cui aliquota è dell'1,30 %.

\*

\*\*

4 — Nel sistema tributario locale (Province e Comuni) fungono da imposte taluni corrispettivi per servizi particolari resi dall'Ente. Fra tali corrispettivi hanno importanza anche per l'agricoltura la tassa comunale di circolazione sui veicoli a trazione animale, che è considerata corrispettivo alle spese di manutenzione stradale; e i contributi di miglioria (legge 6 aprile 1933 n. 427 e R.D.L. 28 novembre 1938 n. 200) che riguardano le opere eseguite, oltrechè dallo Stato, dalle Province, Comuni e altri Enti.

Questi contributi colpiscono gli incrementi di valore dei beni rustici (ed urbani) derivanti da esecuzione di opere pubbliche, per il vantaggio specifico, oltre quello generale, che l'opera può recare ad un immobile.

E' da rilevare in proposito che, mentre per lo Stato hanno importanza infima le entrate non derivanti da imposte, per molti Comuni di montagna, invece, hanno rilevante importanza le entrate derivanti dalle loro proprietà di boschi e di pascoli.

In corrispondenza, poi, delle imposte dirette reali dello Stato vi sono le sovrimposte, che interessano anche i terreni (nonchè fabbricati, industrie, commerci, arti e professioni). Quest'ultima colpisce taluni dei redditi gravati dallo Stato con l'imposta di R.M. a favore dei Comuni vi era fino al 1961 un'imposta sul bestiame, ragguagliata al valore di esso, che in quell'anno è stata abolita.

Alle imposte dirette personali dello Stato corrispondono, nel sistema tributario comunale, la imposta di famiglia e quella sul va-

lore locativo. Alle imposte statali sui consumi, quelle comunali sui consumi, che colpiscono anche importantissimi prodotti agricoli (carni, formaggi, latticini; ecc.).

Al sistema delle pubbliche impozioni possono oggi appartenere, oltre alle imposte statali o locali, anche contributi sindacali la cui importanza è aumentata di molto in questi anni e si è ritenuto opportuno, pertanto, farne una breve trattazione a parte.

Si è detto, a proposito dell'imposta di Ricchezza mobile (R.M.), che importante criterio normativo seguito nel sistema tributario italiano, e che quindi interessa anche il settore agricolo, è quello per cui il *minimo necessario per l'esistenza non presenta capacità contributiva*.

Pertanto non dovrebbe essere colpito nemmeno il consumo che costituisce parte delle spese necessarie, sia dal punto di vista fisiologico sia da quello dei bisogni culturali e sociali, per i contribuenti forniti di reddito appena sufficiente a provvedere a tali spese necessarie. Ma non sempre il legislatore riesce ad adattarsi a questi criteri, poichè la imposizione su alcuni consumi necessari, divenuti ora di large base, consente al fisco di prelevare grossi gettiti con una limitata fatica<sup>1</sup>.

Il problema di fondo, in breve, sta in questo, nell'individuare quali sono in una certa epoca e in un ambiente socio-economico a sufficienza omogeneo (per es. uno Stato od una comunità di Stati) i consumi tipici di beni e di servizi che presentano requisiti favorevoli per la loro imposizione. A nostro avviso, perchè certi consumi possano essere giudicati idonei di capacità contributiva, devono essere consumi non necessari, il grado di vita e di civiltà cui ci si riferisce, paese per paese e talvolta anche in relazione a circoscrizioni etnico-geografiche minori, e così da ritenere voluttuari oppure di lusso. La dinamica economica insegna che si tratta di prodotti non elastici, in grado di contrarsi facilmente col crescere del prezzo<sup>2</sup>.

---

1) Due insigni economisti, il Pantaleone e il Gobbi, hanno sostenuto a questo proposito che tutti i consumi marginali, oltre il minimo per l'esistenza, sono consumi volontari e possono così offrire capacità contributiva.

Oltre certi limiti di reddito, può dirsi, quindi, che non vi sono categorie esclusive di consumi necessari o di consumi volontari.

2) U. Sorbi — *Teorica e pratica della distribuzione dei prodotti agricoli* - Editrice Universitaria, Parma, 1965.

La moderna tecnica pubblicitaria e della propaganda ha fatto sì che diversi beni non fisiologicamente necessari lo siano divenuti per uso od abitudine generalizzati sicchè hanno acquistato la proprietà di sopportare una larga imposizione. Essendo prodotti a larga base, ossia diffusi fra i consumatori, sono in grado di dare così allo Stato un largo gettito e in genere sono altresì suscettibili di sviluppo. In tal modo con il crescere della popolazione e del reddito erogabile per unità consumatrice, viene spontaneamente ad aumentare il gettito dell'imposta.

Con queste imposte si tende a colpire maggiormente, poi, i consumatori più abbienti, e pertanto i consumi si riferiscono a beni od a servizi dei quali è possibile usare specie di diverse qualità che vengono gravate con aliquote progressive di imposta.

Consumi di beni e di servizi dotati di questi caratteri sono quelli del tabacco, del tè, del caffè, delle bevande (alcoliche o no), per rimanere nel settore agricolo.

\*\*

5 — Occorre ora dire che tipiche imposte del settore agricolo sono quelle dirette reali, *l'imposta sui terreni* e quella *sul reddito agrario*.

Un carattere specifico di queste due imposte si riferisce all'accertamento, che ha luogo per mezzo del sistema catastale, mentre per tutte le altre imposte dirette l'accertamento avviene mediante dichiarazione del contribuente, soggetta ad eventuale verifica da parte dell'ufficio fiscale. Questa dichiarazione, a seguito della riforma Vanoni attuata con legge n. 25 dell'11.1.1951, è unica e annuale, e interessa tutti i redditi soggetti alle imposte dirette.

A questo proposito è opportuno rilevare che sono esonerati, limitatamente ai redditi accertati con il sistema catastale, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini della imposta complementare non supera, al lordo delle quote esenti, l'importo di lire 960.000.

L'imposta sui terreni colpisce quella parte del reddito netto prodotto da ciascun fondo che spetta a chi conferisce alla gestione aziendale la terra con i capitali in essa permanentemente investiti.

(capitale fondiario); si tratta dunque di un «reddito dominicale» in quanto si riferisce alla rendita del proprietario di un terreno coltivato.

Secondo la definizione del recente testo unico delle leggi sulle imposte dirette, il reddito imponibile è costituito dalla parte dominicale del reddito netto medio ordinario ritraibile da ciascuna azienda, determinato con l'applicazione delle tariffe di estimo formate secondo le norme della legge catastale.

L'imposta sul reddito agrario, per parte sua, colpisce quella parte del reddito netto che spetta a chi conferisce alla gestione dell'azienda il capitale di esercizio nonchè il lavoro direttivo, escluso sempre così il lavoro manuale da chiunque prestato, quando lo imprenditore è anche proprietario, e il reddito dei mezzadri e dei coloni parziari quando l'impresa è parziaria.

Quindi, a seconda dei rapporti contrattuali con i quali l'impresa viene attuata, colpisce il coltivatore proprietario o colui che collabora col proprietario stesso (mezzadro ecc.).

L'imposta di ricchezza mobile cat. B colpisce il reddito dell'affittuario; mentre l'imposta di ricchezza mobile categoria C/2 grava sui redditi provenienti dal lavoro agricolo.

Interessa insistere, come elemento estimativo di rilevante importanza, sul fatto che il reddito dominicale, come anche il reddito agrario sottoposto all'imposta sono quelli medi ordinari: in altre parole, si presuppone che l'azienda agraria sia condotta da un imprenditore di ordinaria abilità sicchè, a prescindere da condizioni accidentali e mutevoli, la coltivazione dei fondi stessi risulti non trascurata né troppo diligente.

Nel legislatore è chiaro il principio di tendere a compensare i proprietari che migliorano la gestione delle loro imprese sì da ottenere un reddito netto superiore a quello medio calcolato ai fini dell'imposta stessa e a scoraggiare gli incapaci e gli svogliati.

Com'è noto, è allo studio in Italia un'ampia riforma generale del sistema tributario che ovviamente interessa anche il settore agricolo.

A proposito di questo elemento estimativo vi sono state agli inizi diverse perplessità in relazione alla tendenza di colpire sempre e solo i redditi certi e annui.



A seguito di approfondite disamine pare quasi certo che almeno per i terreni tale principio rimarrà immutato ed anche nell'Amministrazione Catastale è prevalso siffatto orientamento.

\*

\*\*

6 — A questo punto occorre rilevare che in Italia presupposto dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni è il «possesso» a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni idonei alla produzione agricola, coordinati in una unità aziendale suscettibile di produzione agraria e forestale.

Sono esclusi, quindi, da imposizione i terreni:

- a) non idonei alla produzione,
- b) destinati solo a servizi pubblici gratuiti,
- c) Costituenti pertinenze di fabbricati urbani,
- d) destinati all'esercizio di specifiche attività commerciali.

Soggetti all'imposta, poi, sono i titolari dei diritti reali sopra indicati e, quindi, proprietari, enfiteuti ed usufruttuari.

Si può rilevare, come aspetto particolare, che, quando la titolarità del diritto è divisa tra più soggetti ciascuno di essi è tenuto al pagamento della imposta in solido.

Se, invece, esistono diversi diritti reali attributivi del possesso, ciascun titolare è tenuto al pagamento della quota di imposta sulla parte del reddito imponibile corrispondente al suo diritto, senza vincolo di solidarietà con le altre quote.

Come riferimento di tempo, agli effetti dell'accertamento del presupposto dell'imposta e della titolarità dei diritti reali di godimento sono vevolei le risultanze del catasto dei terreni al 31 agosto dello anno precedente.

\*

\*\*

## PARTE SECONDA

7 — Da quanto fin qui esposto sopra la tassazione diretta reale in agricoltura risulta che in Italia il presupposto tecnico ed operativo per procedere nell'imposizione con sufficiente perequazione è costituito dalla presenza del *catasto geometrica particellare*, fondato sulla misura e sulla stima in modo uniforme per tutto il territorio nazionale, tranne che per alcune provincie dove è rimasto in vigore il precedente catasto fondiario ex austriaco, istituito con legge 1 marzo 1886 n. 3.682 in sostituzione degli antichi catasti esistenti negli ex stati, prima della unificazione del nostro paese.

L'attuale catasto è disciplinato dalle norme del testo unico dell'8 ottobre 1931 n. 1.572 e successive modifiche, tra le quali occorre che si ricordi il decreto legge 4 aprile 1939 n. 589 perchè concesso fu disposto l'*accertamento catastale anche per i redditi agrari*, innovando profondamente così in questo settore.

Una nota di natura storica, ma tuttavia importante per mettere in evidenza l'entità dei lavori compiuti, è questa che il cosiddetto «nuovo» catasto italiano, per la cui preparazione il legislatore del 1886 aveva fissato la durata di pochi anni, è stato completato soltanto nel 1956.

Tralasciando per ragioni anche di tempo l'esame delle operazioni geometriche topografiche di misura, che sono richieste per la pratica redazione del Catasto stesso, si riassumono qui appresso le principali operazioni economico-estimative. Queste consistono nel predisporre:

- 1) la *qualificazione* del terreno, mediante la quale vengono stabilite le qualità di coltura (seminativi, prato, pascolo, orto, vigneto, bosco, ecc.);
- 2) la ripartizione di ogni qualità di coltura in diverse classi secondo il grado di produttività (operazione detta di «*classificazione*»);
- 3) l'assegnamento a ciascuna particella catastale che rappresenta l'elemento topografico di base per il catasto, ed è costituita da una porzione contigua di terreno o di fabbricato posta nello stesso Comune, appartenente allo stesso proprietario, di determinata qualità di coltura e classe di

produttività - della qualità di coltura e classe di produzione sua propria, mediante confronto con delle particelle tipo preventivamente accertate e studiate (operazione detta di «*classamento*»);

- 4) nella determinazione del reddito dominicale e del reddito agrario che può dare la particella tipo precelta per ogni qualità e classe produttiva (operazione questa comunemente nominata «*formazione delle tariffe di estimo*»).

8 — Vale l'opportunità a questo proposito di fare presente che, non essendosi dimostrato del tutto soddisfacente il sistema di stima adottato con la legge del 7 gennaio 1923 n. 17 con la quale appunto le tariffe di estimo venivano accertate per particelle tipo catastale, con il decreto anch'esso già richiamato del 4 aprile 1939 n. 589 fu stabilito di determinare in primo luogo il reddito netto, dominicale e agrario per ciascuna azienda, attraverso un preciso procedimento economico-estimativo, basato sull'esame del bilancio aziendale all'uopo predisposto, per risalire poi al reddito dominicale e agrario delle particelle componenti ciascuna proprietà.

E' tuttavia opportuna ricordare che, in seguito al prolungarsi delle operazioni di catastazione, nel 1922 fu emesso un decreto (16 dicembre n. 1.717) con il quale si stabilì che *lo stato dei fondi da accertare anzichè essere unico per tutto il territorio del paese, doveva essere quello effettivamente esistente al momento del classamento.*

Nella stessa occasione si stabilì che *i miglioramenti fondiari, e questo costituì una innovazione ancora più profonda, avrebbero dato origine a variazioni nel classamento dei territori con effetto, ai fini fiscali, solo dopo un quinquennio.*

Veniva in tale modo abbandonato altresì il criterio, stabilito dalla legislazione con la già richiamata legge del 1886, della revisione generale del reddito ordinario dopo un trentennio a favore di quella della variabilità continua del classamento.

Essendo il catasto rustico Italiano così predisposto e congegnato, è evidente che perde il suo valore se non viene continuamente aggiornato. Il problema della «conservazione» del catasto è pertanto il più importante che si presenta oggi in una economia fondiaria e agricola quale è quella di gran parte del territorio Italiano in con-

tinuo dinamismo, sicchè risulta sempre più difficile mantenere aggiornati i documenti che lo costituiscono in relazione sia ai mutamenti della persona dei possessori dei fondi e dello stato dei possessori sia ai mutamenti delle condizioni dei terreni e dei redditi imponibili.

Per quanto riguarda i mutamenti delle condizioni dei terreni, e quindi dei relativi redditi imponibili, l'aggiornamento oggi viene effettuato mediante:

- a) verifiche periodiche ordinarie (*lustrazioni*) effettuate ogni 5 anni in tutti i Comuni, direttamente dall'amministrazione del catasto a proprie spese,
- b) *verifiche straordinarie* effettuate in ogni tempo o anche su domanda dei proprietari, in questo caso a loro spese,
- c) *revisione catastale della classificazione e qualificazione e classamento dei terreni di un intero Comune* in conseguenza di variazioni permanenti nelle condizioni delle colture e comunque non prima di 10 anni da una precedente variazione.

Occorre anche fare presente che variazioni in aumento o in diminuzione del reddito comunque conseguiti debbono essere denunziate all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute, e ciò per beneficiare dei vantaggi già citati, e previsti dalla legge.

Attualmente gli estimi iscritti in catasto rispecchiano il sistema dei prezzi del 1937-39; al fine del loro adeguamento ai valori attuali è stata disposta la rivalutazione mediante l'uso di un coefficiente fisso uguale a 12, mentre si resta in attesa di un'altra revisione generale degli estimi che non può ovviamente scindersi dall'accennata riforma tributaria generale, che è in via di preparazione.

9 — Interessa anche fare presente che *il catasto Italiano*, pur prevedendolo la legge istitutiva, *non produce effetti giuridici* per la legge civile, ad eccezione dei territori annessi dopo la prima guerra mondiale ove è in uso il sistema tavolare.

Vale la pena di ricordare che l'imposta erariale è dovuta nella misura di lire 10 per ogni 100 lire di reddito dominicale imponibile;

in conseguenza di ciò l'aliquota effettiva, applicata dagli uffici delle imposte per la formazione dei ruoli, viene ad essere oggi pari al 120% degli estimi iscritti in catasto.

A tale aliquota erariale si aggiungono, come si è detto, le sovrimeposte a favore dei Comuni, delle Provincie e delle Camere di Commercio, nonché altre modeste aliquote, e gli aggi esattoriali, nel complesso non eccessivamente pesanti.

Oltre a quelle già esposte, vi sono altre esenzioni dall'imposta e precisamente:

- a) per i terreni situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri,
- b) per quelli compresi nell'elenco dei terreni montani compilato dalla commissione censuaria centrale,
- c) per i terreni facenti parte dei comprensori di bonifica montana.

Esenzioni temporanee sono anche concesse per incoraggiare i miglioramenti fondiari e così lo sviluppo dell'industria agricola: dall'imposta dello Stato per 15 o 40 anni di tutto il reddito dei terreni rimboscati secondo particolari norme; per 5-10-15-20-25 anni del solo maggior reddito derivante da nuove piantagioni di vite, fruttiferi, agrumi ecc. nonché dalla bonifica dei terreni e da altri miglioramenti fondiari.

Nel caso, poi, di particolari eccezionalità climatiche - come per l'appunto è avvenuto proprio sul finire dell'anno scorso nell'Italia centrale ed in particolare in Toscana - che provochino la perdita di almeno 2/3 del prodotto ordinario, lo sgravio dell'imposta può essere stabilito per l'anno in corso in misura variamente proporzionale al danno stesso fino ad essere totale.

\*\*

10 — Passando ora a dire dell'imposta sul reddito agrario, il presupposto della stessa si ha quando l'esercizio dell'impresa agricola avviene su fondi di proprietà, in usufrutto o con altro diritto reale oppure anche quando l'impresa agricola venga esercitata, come si è detto, nella forma della mezzadria o della colonia parziaria.

Consegue da ciò che l'imposta colpisce sia il reddito del proprietario sia il reddito dei mezzadri e dei coloni parziari di modochè, nel caso di esercizio di impresa agricola in forma associativa, il proprietario del terreno diviene un sostituto di imposta in quanto è debitore verso lo Stato anche dell'imposta che grava sulla quota di reddito agrario dei mezzadri o coloni verso cui ha diritto di rivalsa.

Come già detto, l'imposta sul reddito agrario esclude il reddito derivante dal lavoro manuale prestato dallo stesso proprietario, dai suoi famigliari conviventi e a carico, nonchè dal colono e da tutti i membri della famiglia colonica.

Un aspetto particolare da mettere in evidenza è questo che se l'impresa agricola è esercitata da un affittuario questi è soggetto, anzichè all'imposta sul reddito agrario, all'imposta di ricchezza mobile, a meno che egli non faccia apposita domanda per essere tassato in base all'imposta sul reddito agrario.

La conseguenza di siffatta situazione è questa, che si è prodotta una sperequazione a danno degli affittuari alla quale si è molto discusso anche in termini legislativi.

Anche la formazione delle tariffe di estimo delle singole particelle catastali per l'accertamento del reddito agrario imponibile, per qualità e classe di terreno, avviene mediante il sistema di stima per azienda così come si è visto per i redditi dominicali.

Pertanto, le tariffe di reddito agrario sono date dalla somma del reddito del capitale di esercizio e dal reddito del lavoro direttivo, calcolate con riferimento ai sistemi ordinari di coltivazione, sulla base della media dei prodotti ottenuti in un periodo di anni sufficientemente lungo, per tenere conto delle vicende della produzione, e valutati tali prodotti in base alla media dei prezzi correnti nel periodo tra il 1° gennaio 1937 e il 31 dicembre 1939.

Pure in questo caso, dato il periodo di riferimento indietro nel tempo (1937-39), è stata disposta la rivalutazione dei redditi agrari imponibili mediante l'uso del coefficiente 12 in attesa della revisione generale degli estimi. Per le variazioni del reddito agrario imponibile in aumento od in diminuzione, come per la decorrenza delle variazioni stesse, ci si attiene ai medesimi criteri richiamati per il reddito dominicale.

L'imposta è dovuta nella misura di 10 lire ogni 100 lire di reddito agrario imponibile, con le avvertenze già richiamate per la precedente imposta, sicchè la valutazione si ottiene oggi moltiplicando per il coefficiente 12 l'aliquota, la quale viene così ad essere in effetti del 120% calcolata sugli estimi catastali non rivalutati.

L'esenzione da questa imposta riguarda quei terreni montani già dichiarati esenti per la imposta sul reddito dominicale come pure sono previsti gli stessi sgravi a suo tempo richiamati per la precedente imposta.

Anche per l'imposta sul reddito agrario, quando la titolarità del diritto spetta a più soggetti, oppure coesistono diversi diritti reali attributivi del possesso, ci si regola come già esposto per l'imposta sui terreni.

\*  
\*\*

11 — Altro aspetto tributario molto delicato è quello di stabilire il limite entro il quale applicare l'imposta sul reddito agrario in relazione alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli ottenuti dal fondo.

L'attuale testo unico della legge sulle imposte dirette (29 gennaio 1958, n. 645) ha confermato il criterio secondo cui *il reddito agrario comprende tutti i redditi derivanti dalle operazioni che rientrano nel l'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che la governa*. Si è voluto di conseguenza sottolineare che non sono assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile i redditi derivanti all'imprenditore agricolo da operazioni agrarie anche se non contemplate nella formazione delle tariffe di estimo a condizione, però che tali operazioni rientrino appunto nel normale ciclo produttivo agrario.

Ne consegue che è soggetto all'imposta di ricchezza mobile soltanto il reddito derivante dalla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli eccedenti la normale produzione del fondo, dando origine una tale attività, in effetti, ad un reddito di natura industriale.

L'impostazione ora delineata è il frutto di un lungo travaglio di studio, pratico e legislativo; infatti nella precedente legislazione

Italiana la relazione tra reddito agrario e ricchezza mobile era stata variamente interpretata (Cfr. legge istitutiva della ricchezza mobile del 1864; decreto del 4 gennaio 1923 numero 16; legge 8 giugno 1936 n. 1.231; legge 4 aprile 1939 n. 584).

Il testo unico in vigore inoltre, ha dichiarato espressamente esenti dall'imposta di ricchezza mobile i redditi «realizzati da società cooperative e da associazioni» comunque costituite (caseifici, cantine sociali, ecc.) alle stesse condizioni sopra citate, purchè i prodotti siano conferiti cioè dai soci in misura non eccedente le produzioni dei rispettivi fondi.

La ragione dell'esenzione sta nel fatto che i singoli soci sono già assoggettati all'imposta sui redditi agrari o di ricchezza mobile per i prodotti che conferiscono alla cooperativa.

E' importante a questo punto fare presente che tutte queste complesse operazioni, sia quelle relative agli accertamenti dei redditi dominicali e delle relative tariffe, sia quelle relative all'accertamento del reddito agrario e delle relative tariffe, sia quelle relative all'aggiornamento dei documenti catastali, sono affidate agli uffici dell'amministrazione del catasto e dei servizi pubblici erariali, che ha cosî la superiore direzione di tutta la tematica catastale.

\*

\*\*

12 — Un altro aspetto da rilevare, sia pure in breve, è quello relativo alla *previdenza sociale nella agricoltura*. E' ciò per due motivi: in primo luogo perchè il numero di lavoratori agricoli verso i quali sono rivolte le previdenze è nell'ordine di qualche milione (nel 1963 erano quasi 4 milioni e mezzo); in secondo luogo perchè il costo di costo di tale assistenza e previdenza grava per larga misura le categorie agricole e in particolare sopra gli imprenditori agricoli.

A questo proposito vale l'opportunità di segnalare come, attraverso una lunga serie di provvedimenti legislativi (la prima legge agricola in materia è del 1917, decreto del 23 agosto n. 1.450; seguita dalla assicurazione contro la disoccupazione con legge del 29 aprile 1949 n. 264, e da numerosi altri provvedimenti, tra i quali non sono da trascurare anche quelli contenuti nel Codice Civile del 1941) si è pervenuti ad un concetto di previdenza che si allontana un po' da



*quello particolare della assicurazione, per meglio aderire a quello di una parziale redistribuzione del «reddito per finalità sociale»<sup>1</sup>.*

Il contributo rappresenta così il mezzo finanziario per consentire tale redistribuzione in quanto serve a sottrarre una parte del reddito prodotto per trasferirlo a beneficio del lavoratore con un criterio diverso da quello con il quale il reddito si distribuisce normalmente.

Pertanto, se è vero che il contributo previdenziale presenta alcune caratteristiche simili a quelle dei tributi veri e propri, è altresì vero che, date le ora accentuate finalità di natura distributiva, il contributo previdenziale tende in Italia a distinguersi sempre più dai tradizionali mezzi tributari dello Stato.

Sulla base di queste considerazioni preliminari, possiamo in breve così delineare i termini della previdenza sociale nell'agricoltura italiana.

Esiste una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; una assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; un'assicurazione contro la tubercolosi, contro la disoccupazione, contro le malattie.

Esiste, inoltre, una assistenza agli orfani dei lavoratori, e la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Questa previdenza viene attuata da organi specifici che sono; l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che è l'Istituto con compiti più vasti nel campo delle assicurazioni sociali; l'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie; l'Istituto Nazionale per le Assicurazione Infortuni sul lavoro; nonchè l'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani.

Massimo organo dell'amministrazione pubblica preposto all'attuazione delle leggi previdenziali è il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, presso il quale è istituita una Direzione Generale della Previdenza.

\*  
\*\*

1) - Pietro Chilanti - *Previdenza sociale e contributi unificati nell'agricoltura* - Milano, 1955.

13 — Va fatto presente che, a seguito della formulazione dei contributi unificati per l'agricoltura, si sono costituiti dei «Servizi provinciali per gli elenchi nominativi dei lavoratori in agricoltura», sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con compito di tenere aggiornata la situazione numerica familiare e sanitaria dei lavoratori stessi.

Particolare menzione va fatta anche alle «Mutue per l'assicurazione malattie dei coltivatori diretti», presente in ogni Comune e affiancata in ogni provincia da una cassa mutua provinciale e al Centro dalla relativa Federazione Nazionale, come ente di diritto pubblico e quindi con propria personalità giuridica.

Per l'accertamento dei contributi unificati ogni imprenditore agricolo è obbligato a fare ogni anno apposita dichiarazione dalla quale risulta il carico di lavoro che viene prestato nell'azienda stessa e la durata di permanenza di ciascun lavoratore.

La denuncia deve essere presentata sia dal proprietario imprenditore capitalista con conduzione diretta o a mezzadria o a colonia parziaria, sia dal proprietario coltivatore, sia anche dai proprietari di aziende date in affitto, seppure riguardanti elementi diversi a seconda di ciascuna categoria.

In relazione ai documenti relativi all'effettiva presenza di mano d'opera si procede per ciascuna ditta (o azienda) all'accertamento della base imponibile di modo che l'Ufficio impositore si limita a controllare l'esattezza dei dati.

Il metodo per calcolare la base imponibile è diverso a seconda della forma di conduzione ma hanno tutti, come matrice comune, un numero di giornate annue per unità lavoratrice, variante dalle 240 alle 300 all'anno, salvo casi particolari sui quali non è possibile indugiare.

Le tariffe contributive (aliquote) vengono determinate via via in relazione all'andamento del livello dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione e vengono variamente ripartite tra imprenditori agricoli e lavoratori a seconda della loro posizione tecnica e lavorativa nell'azienda, agraria e a seconda della durata di occupazione dell'anno.

Come media del rapporto di contribuenza si può così delineare:

	Impresa lavoratrice e mezzadria	Impresa capitalistica
Contributi unificati		
Uomo	10.000	60.000
Donna	5.500	—

14 — Prima di fermarci nella nostra esposizione, si riepiloga qualche elemento di sintesi sopra il sistema di imposizione in agricoltura, e in particolare per quanto attiene all'imposizione diretta che, come più volte detto, ha la sua base di rilevamento certo ed obiettivo nel catasto.

La lontananza nel tempo dell'accertamento degli imponibili, che risale, come precisato, al 1939, e il marcato dinamismo della tecnica e dell'intero sistema dell'economia agricola Italiana che sta provocando modifiche profonde nella struttura agricola e fondiaria le cui conseguenze non sono ancora ben prevedibili, farebbero propendere sulla necessità da una parte del rinnovato accertamento e quindi della conservazione del catasto dei terreni, ma dall'altra suscitano notevoli perplessità soprattutto in quanto si prospetta la necessità di studiare a fondo taluni aspetti teorici connessi con i termini che finora erano considerati nel campo estimativo catastale come canoni insopprimibili e che viceversa potrebbero subire radicali innovazioni<sup>1</sup>.

E' fuori dubbio che il catasto ha rappresentato, e rappresenta tuttora, a parte la sua funzione fiscale, un mezzo di grande aiuto per innumeri ricerche a cominciare dall'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, compiuta dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria, sulla base appunto dei dati rilevati dall'Ufficio Tecnico Erariale, nonché per finalità di politica economica e di intervento dello Stato, come è avvenuto per la attuazione della legge di riforma fondiaria.

Ma è altresì vero che, come il complesso di previdenze relativo al miglioramento della socialità nella agricoltura ha subito e sta subendo profonde anche se lente modifiche, delle quali si è più sopra fatto cenno, è altrettanto vero che il catasto non può non adeguarsi,

1) - M. Tofani - Un problema da affrontare: «L'aggiornamento e la conservazione del Catasto dei terreni.»

nella sua presentazione e formulazione tecnica amministrativa e quindi, in conseguenza a ciò, nelle sue finalità fiscali e di studio, alla dinamica produttiva e mercantile che sta abbracciando con ritmo sempre più intenso anche il settore agricolo e che quindi richiede un impegnativo processo di costante adeguamento di cui i responsabili della benemerita Amministrazione Catastale sono pienamente consci, e per la quale già operano con notevole intensità.

In definitiva, il sistema tributario nell'agricoltura Italiana, pur tra le manchevolezze proprie e insopprimibili dei procedimenti legislativi legati a determinanti vicende politiche e sociali che per il loro adeguarsi alle moderne necessità richiedono tempo e modificazioni non piccole, può considerarsi avviato con sufficiente e ponderato abbrivio verso quelle mete di perequazione tributaria che, soprattutto in agricoltura, la cui base è data dalla terra elemento certo e bene evidente, rappresentano l'irresistibile traguardo verso il quale non può non dirigersi un'ordinata e ben operante, moderna, civile società umana.

#### B I B L I O G R A F I A

- Einaudi L. — *Il sistema tributario Italiano* - Torino, Einaudi Ed. 1935
- Einaudi L. — *La terra e l'imposta* - Einaudi ed. Torino, 1942
- Serpieri A. — *Costi, rendimenti, imposte nell'agricoltura* - Firenze, Barbera ed. 1939
- Serpieri A. — *La terra e l'imposta* - In «Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali», n. 4, 1943
- Accademia dei Georgofili — *Catasto dei terreni: riforme, procedimenti di stima, reclami* (scritti di M. Bandini, A. Brizi, Chiapperi, T. Pestellini, M. Tofani), Firenze - Barbera ed. 1940.
- Medici G. — *Estimo* - Ed. agricole 1960, Bologna.
- Griziotti B. — *Primi elementi di Scienza delle Finanze* - Cedam ed. Padova, 1965
- Steve S. — *Primi elementi di Scienza delle Finanze* - a cura di G. Parravicini Giuffrè ed. 1962
- Chilanti P. — *Previdenza sociale e contributi unificati nell'agricoltura* - Milano, Giuffrè ed. 1955
- Giannini A.D. — *Istituzioni di Diritto Tributario* - Giuffrè ed., Milano 1965
- Cosciani C. — *Istituzioni di Scienza delle Finanze* - UTET Torino, 1961
- Bresciani—Turrone C. — *Corso di Economia Politica* - Giuffrè ed. Milano, 1962